

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da

Silvia Albano                      Presidente

Corrado Bile                      Giudice

Damiana Colla                      Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]

Visto l'art 2 lettera f) del D.L. n. 130/2020, convertito senza modificazioni dalla legge n. 173/2020, che ha modificato il comma 4 dell'art 35 bis del D.lvo n. 25/2008;

letto il ricorso presentato ai sensi dell'art 35 bis del D.lvo n. 25/08 da

[REDACTED], nato in Nigeria il [REDACTED], [REDACTED]

considerato che la competente Commissione territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza reiterata di protezione internazionale del ricorrente per difetto di nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;

**LETTA L' Istanza di Sospensione**

ritenuto che sussistano le gravi e circostanziate ragioni previste dal comma 4 dell'art. 35-bis del decreto legislativo 28.1.2008 n. 25;

considerato in particolare che, quali nuovi elementi e nuove prove a sostegno della domanda reiterata di protezione internazionale richiesti dall'art. 29 del d.lgs. 286/1998 (anche nella nuova formulazione di cui al d.l. 20/2023, convertito con modificazioni con legge 50/2023), il ricorrente ha documentato di aver subito un "*intervento per colesteatoma orecchio sinistro effettuato nel 2019 e successivamente comparsa di meningoencefalite che gli ha procurato afasia motoria, ipostemia arto superiore dx ed estesi esiti malacici fronto-temporo-parieto-occipitali sinistri*" (cfr. referto di visita audiologica sostenuta il 17.11.2023 presso l'U.O.C. di Audiologia e Vestibologia dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli), e che, per tali condizioni sanitarie, egli è stato riconosciuto "*INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ... affetto da*



*handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ... invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni ... invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta"* (cfr. verbale sanitario INPS del 19.12.2023 per il riconoscimento dell'invalidità civile in atti, nonché la documentazione sanitaria attestante gli accertamenti specialistici sostenuti e le terapie conseguentemente prescritte), e in suo favore il Giudice tutelare ha nominato un amministratore di sostegno nella persona di TOTARO Ernesto, nato a Napoli il 22 maggio 1967 (cfr. provvedimento del 21.3.2023 dell'Ufficio del Giudice tutelare del Tribunale di Napoli Nord);

ritenuto che la circostanza di un'attuale completa incapacità del ricorrente di lavorare e di attendere alle occupazioni della vita quotidiana, tale da rendere necessario il riconoscimento in suo favore di un'invalidità al 100% da parte della competente commissione medica dell'INPS e di un'indennità di accompagnamento nonché la nomina di un amministratore di sostegno, rende evidente come il rimpatrio determinerebbe una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali del ricorrente, a partire dal diritto alla salute tutelato dalla nostra Costituzione all'art. 32 e dalla possibilità di condurre una vita dignitosa;

considerato infatti che il rimpatrio costringerebbe il ricorrente ad interrompere il percorso sanitario di accertamento, terapia e riabilitazione intrapreso in Italia e a perdere i sostegni e i sussidi qui riconosciutigli, che gli sono necessari per vivere, al tempo stesso esponendolo ad un'inevitabile precarizzazione e deterioramento delle proprie condizioni di vita – comportandone il ritorno in un Paese che ha definitivamente abbandonato circa dieci anni fa (essendo giunto in Italia nel 2015, come risulta dal modello C3) e in cui egli non disporrebbe evidentemente di alcun legame e di alcun sostegno – con inevitabili ripercussioni sulla sua già fragilissima condizione di salute, potenzialmente ledendola in modo irreparabile, a maggior ragione in considerazione delle possibilità di cura disponibili nel Paese d'origine, fortemente carenti, e del rischio di essere vittima di stigmatizzazione, discriminazioni e persino trattamenti qualificabili come inumani, secondo quanto attestano le fonti: *"Migliaia di persone con problemi di salute mentale o disabilità psicosociali in Nigeria continuano a essere incatenate e chiuse in spazi ristretti in varie strutture del Paese, tra cui alcuni centri di cura tradizionali e religiosi, centri di riabilitazione statali e persino alcuni ospedali psichiatrici"*, HRW – Human Rights Watch, World Report 2024 – Nigeria, 11 gennaio 2024, <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/nigeria>; *"Sebbene la legge proibisca la discriminazione basata sulla disabilità e garantisca alle persone con disabilità il diritto a un accesso paritario all'istruzione, ai servizi sanitari, agli edifici pubblici e ai trasporti, spesso le persone con disabilità non hanno avuto tale accesso. Il governo non sempre ha applicato la legge"*, USDOS – US Department of State, 2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, 23 aprile 2024, <https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/>; *"A causa dei miti e dello stigma associati alla salute mentale in Nigeria, un Paese profondamente religioso, la ricerca di una consulenza o di un terapeuta è vista da alcuni nella nazione dell'Africa occidentale come un segno di debolezza ... Molte persone non si rendono conto che la salute mentale è importante quanto la salute fisica e questo porta a un finanziamento insufficiente quando si tratta di cure mentali in Nigeria ... L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che circa 40 milioni di nigeriani siano affetti da malattie mentali. Tra le malattie mentali più diffuse nel Paese ci sono la depressione e i disturbi d'ansia"*, Africa News, Addressing Nigeria's Mental Health Challenge Amidst Economic Hardship, 25 aprile 2024,



<https://www.africanews.com/2024/04/12/addressing-nigerias-mental-health-challenge-amidst-economic-hardship/>; *“In Nigeria, l'aumento dei casi di malattia mentale è stato attribuito alla scarsa attenzione del governo, alle dure condizioni economiche e alle convinzioni sociali negative ... L'infrastruttura per la salute mentale è carente e il governo sta facendo poco al riguardo ... Con solo circa 250 psichiatri che si occupano del 10-20% della popolazione che soffre di problemi di salute mentale, la situazione è terribile ... La stigmatizzazione della salute mentale nella società nigeriana rimane un ostacolo significativo ... Mentre la crisi della salute mentale in Nigeria continua ad aggravarsi, l'appello all'azione non è mai stato più urgente. Il governo, gli operatori sanitari e il pubblico devono unirsi per eliminare lo stigma verso la salute mentale, aumentare i finanziamenti e garantire che ogni nigeriano abbia accesso al sostegno e alle risorse di cui ha bisogno”*, Dateline Health Africa, Mental Health Crisis in Nigeria: A Call for Urgent Action, 5 aprile 2024, <https://www.datelinehealthafrica.org/mental-health-crisis-in-nigeria-a-call-for-urgent-action>; cfr. anche Al Jazeera, Nigeria has a mental health problem, 2 ottobre 2019, <https://www.aljazeera.com/economy/2019/10/2/nigeria-has-a-mental-health-problem>;

**P.Q.M.**

**dispone la sospensione del provvedimento impugnato**, assegnando alle parti termine di cinque giorni dalla notifica del presente decreto per il deposito di eventuali note difensive nonché ulteriore termine di successivi giorni cinque per l'eventuale deposito di note di replica.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1 luglio 2024.

La Presidente

Silvia Albano

